



IISS "L. Vanvitelli" Lioni

Vademecum della nuova gestione delle quarantene per gli alunni di scuola secondaria di II grado

Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e Nota Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n.
11 dell' 8 gennaio 2022

<i>Un caso positivo nella classe</i>	3
<i>Due casi positivi nella stessa classe</i>	3
<i>Almeno tre casi positivi nella classe</i>	3
<i>Procedura prevista per contatti stretti circolare min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i>	4
<i>Definizione di "auto-sorveglianza"</i>	4
<i>Misure per il tracciamento della popolazione scolastica</i>	4
<i>Linee operative per l'effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi Nota. 4_5967310566153259731A Del Commissario Straordinario Per L'emergenza Covid</i>	4

Un caso positivo nella classe

ALUNNI		PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso
ATTIVITÀ DIDATTICA	MISURA SANITARIA	MISURA SANITARIA
IN PRESENZA. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.	Auto-sorveglianza	Auto-sorveglianza

Due casi positivi nella stessa classe

ALUNNI		ALUNNI		PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso
<ul style="list-style-type: none"> con ciclo vaccinale primario NON concluso con ciclo vaccinale primario concluso da PIÙ di 120 giorni guariti da PIÙ di 120 giorni senza dose di richiamo 		<ul style="list-style-type: none"> con ciclo vaccinale primario concluso da MENO di 120 giorni** guariti da MENO di 120 giorni** con somministrazione dose di richiamo** 		
ATTIVITÀ DIDATTICA	MISURA SANITARIA	ATTIVITÀ DIDATTICA	MISURA SANITARIA	MISURA SANITARIA
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 10 GIORNI	QUARANTENA DELLA DURATA DI 10 GIORNI CON TEST DI USCITA - TAMPONE molecolare o antigenico - CON RISULTATO NEGATIVO	IN PRESENZA. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.	Auto-sorveglianza	PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI*(AD ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i>

**tali condizioni devono essere dimostrate dall'alunno interessato. Ai sensi della nuova normativa, infatti, la scuola è abilitata a prendere coscienza dello stato vaccinale degli studenti

Almeno tre casi positivi nella classe

ALUNNI		PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso
ATTIVITÀ DIDATTICA	MISURA SANITARIA	MISURA SANITARIA
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA. DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTA LA CLASSE PER 10 GIORNI	Procedura prevista per contatti stretti*(ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i>	Procedura prevista per contatti stretti*(ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i>

***PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021**

<p>Per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>NON</u> vaccinati ● che <u>NON</u> abbiano completato il ciclo vaccinale primario ● che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da <u>MENO</u> di 14 giorni 	<p>Quarantena 10 giorni con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p>Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da <u>PIÙ</u> di 120 giorni con Green Pass in corso di validità</p>	<p>Quarantena 5 giorni con test uscita negativo (molecolare o antigenico)</p>
<p>Soggetti asintomatici che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abbiano ricevuto dose booster ● abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti ● siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 	<p>Nessuna quarantena, ma auto-sorveglianza di 5 giorni (T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione al caso)</p> <p><i>È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</i></p>

DEFINIZIONE DI "AUTO-SORVEGLIANZA"

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime di auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che presso le strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG o PLS

LINEE OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI Nota. 4_5967310566153259731A del commissario straordinario per l'emergenza Covid

A seguito di accertata positività dell'alunno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori al Covid si procede come di seguito:

- *"la famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un alunno "contatto": provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del **test gratuito** (sulla base di quanto previsto dall'art 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo di intesa all'art 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n 126...."*